SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 febbraio 2013, n. **23**.

Regolamento relativo all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale".

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1973, n. 104 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 6 recante deroghe per sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate ad essere utilizzate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica;

Vista la richiesta di autorizzazione all'impiego dell'additivo con funzione biocida "Silver Zeolite A" nella fabbricazione di poliolefine e poliesteri, quali rivestimenti dei formaggi a crosta non edibile, presentata sia a livello comunitario che in Italia dalla società AgPOLYMER s.a.s. di Torino;

Visto l'elenco provvisorio di additivi istituito ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 10/2011 e pubblicato sul sito della Directorate General for Health & Consumers dalla Commissione europea con la denominazione "Provisional list of additives used in Plastics";

Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 20 aprile 2011 e 20 aprile 2012;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito all'inserimento della sostanza nella lista positiva comunitaria di cui all'allegato I del citato regolamento (UE) n. 10/2011;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 18 ottobre 2011;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 26 aprile 2012 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 30 gennaio 2013;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"

1. All'articolo 9, comma 5 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente lettera *d)*:

"d) gli additivi con funzione biocida riportati nell'allegato II, sezione I, parte C, alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci";
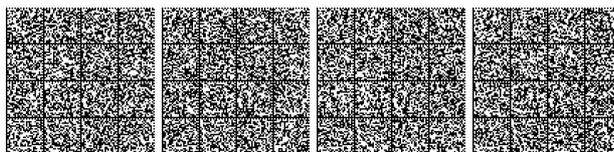
2. Nell'allegato II, Sezione I: "MATERIE PLASTICHE" del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, dopo la Parte B, è aggiunta la seguente Parte C:

"*Parte C: Additivi con funzione biocida.*

Nome	*Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego*
Silver zeolite A (contenuto in argento tra 2-5%)	*Dose massima d'impiego non superiore al 3% e solo per poliolefine e poliesteri utilizzati quali rivestimenti dei formaggi interi a crosta non edibile. LMS 0,05 mg/kg (come argento)*

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie in merito alle sostanze che figurano nell'elenco provvisorio di cui all'articolo 7, comma 1 del regolamento (UE) n. 10/2011.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché della Turchia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 febbraio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 3, foglio n. 206

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 12 del 15 gennaio 2011.

— La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente :

«Art. 3. – 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposi-

zioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Note all'art. 1:

— Il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), modificato dal presente regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1973, n. 104, S.O.

13G00062

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2013.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2013.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede una quota di 35.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;

Rilevato che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2013, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili - in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero - e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

Rilevato, inoltre, che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere una quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 35.000 unità autorizzata per l'anno 2012;

Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;

Decreta:

Art. 1.

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauri*tius*, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 è riservata una quota di 5.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Art. 2.

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto - con particolare riferimento al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, con legge 28 novembre 1996, n. 608 - saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 15 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 351

13A02575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013.

Scioglimento del consiglio provinciale di Frosinone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi dell'amministrazione provinciale di Frosinone ed il Presidente nella persona del sig. Antonello Iannarilli;

Vista la deliberazione n. 6 del 9 gennaio 2013, con la quale il consiglio provinciale ha dichiarato la decadenza del sig. Antonello Iannarilli dalla carica di Presidente, sulla base delle disposizioni recate dall'art. 13 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ricorrano le condizioni per far luogo allo scioglimento del consiglio provinciale della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha previsto la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la provvisoria gestione delle province in cui si è verificata una delle ipotesi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali;

Visto che è stato espressamente richiesto da alcuni ordini del giorno, di analogo tenore, presentati alla camera, nel corso dei lavori parlamentari della legge di stabilità 2013, ed accolti dal governo che, in attesa della riforma organica della rappresentanza locale, venga assicurata la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, attraverso la nomina di un commissario straordinario da individuarsi nella figura del Presidente della provincia o dei componenti della giunta uscente;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Frosinone è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Patrizi, già vicepresidente della provincia di Frosinone, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia, fino al 31 dicembre 2013.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta e al Presidente.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Frosinone è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del Presidente nella persona del sig. Antonello Iannarilli.

In data 3 gennaio 2013 è stato avviato l'*iter* per la dichiarazione della decadenza del Presidente, sulla base delle disposizioni recate dall'art. 13 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

A seguito della procedura prevista dall'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio provinciale, con deliberazione n. 6 del 9 gennaio 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di Presidente. Avverso detta delibera non risultano attivati gli ordinari rimedi giurisdizionali.

Si è configurata, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base alla quale la decadenza del Presidente della provincia è causa di scioglimento del consiglio provinciale.

L'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in attesa di un intervento legislativo complessivo di riordino delle province, ha previsto la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la provvisoria gestione, fino al 31 dicembre 2013, di quegli enti in cui, in un arco temporale compreso tra il 5 novembre 2012 ed il 31 dicembre 2013, si verifichi la cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, tra cui rientra la decadenza, ai sensi della legislazione vigente.

Nel corso dei lavori parlamentari per l'emanazione della predetta legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono stati presentati alcuni ordini del giorno di analogo tenore, accolti dalla camera e dal governo, relativi alla necessità di assicurare la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, fino al 31 dicembre 2013, attraverso la nomina come commissari dei Presidenti di provincia o dei componenti della giunta uscente.

Peraltro, la continuità amministrativa appare ancor più necessaria per la peculiare situazione in cui si trovano le province interessate, considerata la profonda trasformazione istituzionale per esse prevista.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia di Frosinone, nella persona del sig. Giuseppe Patrizi, già vicepresidente dell'ente.

Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A02644

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013.

Scioglimento del consiglio provinciale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio provinciale di Napoli ed il Presidente nella persona del sig. Luigi Cesaro;

Vista la deliberazione n. 74 del 27 ottobre 2012, con la quale il consiglio provinciale ha dichiarato la decadenza del sig. Luigi Cesaro dalla carica di Presidente, sulla base delle disposizioni recate dall'art. 13 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio provinciale di Napoli è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Napoli è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del Presidente nella persona del sig. Luigi Cesaro.

In data 9 ottobre 2012 è stato avviato l'*iter* per la dichiarazione della decadenza del Presidente, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

A seguito della procedura prevista dall'art. 69 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio provinciale, con deliberazione n. 74 del 27 ottobre 2012, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di presidente. Avverso detta delibera non risultano attivati gli ordinari rimedi giurisdizionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del Presidente costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio provinciale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Napoli.

Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A02645
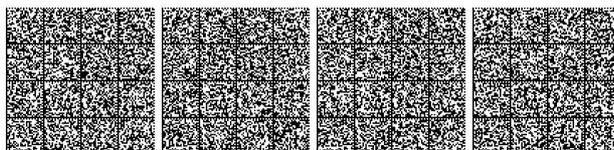
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Griante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 3 maggio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Griante (Como) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Elia Elly Pisanti;

Considerato che la dott.ssa Elia Elly Pisanti è stata destinata ad altro incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Domenico Roncagli è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Griante (Como), in sostituzione della dott.ssa Elia Elly Pisanti, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 3 maggio 2012, il consiglio comunale di Griante (Como) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dott.ssa Elia Elly Pisanti.

Considerato che il suddetto funzionario è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Domenico Roncagli per la gestione del comune di Griante (Como), in sostituzione della dott.ssa Elia Elly Pisanti.

Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A02646

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2013.

Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" ed in particolare l'articolo 1, comma 548;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013 con la quale è stato dichiarato, fino al 1° maggio 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nei comuni del territorio della regione Umbria;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento del 19 febbraio 2013, n. 51, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio della regione Umbria", ed in particolare l'articolo 2, ove è previsto che, agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza, si provveda, nel limite di euro 7.000.000,00, a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 gennaio 2013;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione dei fondi individuati dall'articolo 1, comma 548, della legge di stabilità 2013 che, per l'anno 2013, ha incrementato, nella misura di 250 milioni di euro, le risorse del Fondo di protezione civile da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;

Vista la seduta della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 7 febbraio 2013, ove è stato esaminato ed approvato il piano di riparto delle risorse in rassegna;

Considerata la gravità degli effetti prodotti sul territorio dai diversi eventi calamitosi in rassegna, si ravvisa la necessità di procedere, con urgenza, al trasferimento delle risorse di cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013;

Tenuto conto che la disposizione in rassegna prevede che le risorse individuate siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto, altresì, che il comma 548 citato prevede inoltre che i Presidenti delle regioni interessate operino in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, di cui alla nota del 20 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse individuate nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

2. I Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

3. Le risorse di cui al presente decreto confluiscono in apposite contabilità speciali all'uopo istituite, salvo quelle già aperte in attuazione di disposizioni normative.

4. I Presidenti delle regioni possono destinare, nel limite massimo del venticinque per cento dell'importo assegnato dal presente decreto a ciascuna Regione, risorse finalizzate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese.

Art. 2.

1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le risorse ivi determinate sono ripartite nella misura individuata nella tabella di riparto dei fondi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per la Provincia autonoma di Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

ALLEGATO *1*

Tabella di riparto dei fondi ex art.1, comma 548, Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 (in mln di Euro) 7 mln già destinati per finanziare lo stato di emergenza in Regione Umbria (Del. PCM 31/01/2013) sono esclusi dal riparto	
Toscana	**110,9**
Umbria	**46,4**
Veneto	**42,5**
Liguria	**11,5**
Marche	**10,7**
Lazio	**10,4**
Emilia Romagna	**8,8**
Puglia	**1,0**
Provincia Autonoma di Bolzano	**0,8**
TOTALE	**243,00**

13A02798

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2013.

Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)," ed in particolare l'articolo 1, commi 280 e 290;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con cui è stato dichiarato lo stato dì emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2011 e del 25 novembre 2011, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sia in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 che il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011 e dell'11 novembre 2011, inerenti la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della regione Piemonte rispettivamente nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011 e dal 4 all'8 novembre 2011;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza dell'eccezionale ondata di maltempo che, nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, ha interessato alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013, con la quale è stato prorogato, fino al 9 maggio 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'eccezionale ondata di maltempo che, nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, ha interessato alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistola e Siena;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 dicembre 2012, n. 32, ed, in particolare, l'articolo 3 ove gli oneri necessari per fronteggiare l'emergenza, individuati, nel limite massimo di 14 milioni di euro, dalla delibera dell'11 dicembre 2012 citata, sono stati posti a carico del fondo della protezione civile appositamente integrato con le risorse della quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) dell'esercizio finanziario 2012, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri dell'8 febbraio 2012, recante la dichiarazione di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dei decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza nel territorio delle province di Cosenza e Potenza, il cui territorio è stato colpito il 26 ottobre 2012 da un evento sismico;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 novembre 2012, n. 25, ed, in particolare, l'articolo 6 ove gli oneri necessari per fronteggiare l'emergenza, individuati nel limite massimo di 10 milioni di euro dalla delibera del 9 novembre 2012 citata, sono stati posti a carico del fondo della protezione civile appositamente integrato con le risorse della quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) dell'esercizio finanziario 2012, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Vista la nota del 5 febbraio 2013, con la quale il Capo del Dipartimento ha richiesto alle Regioni interessate di fornire elementi di conoscenza in merito al fabbisogno economico complessivo mediante la compilazione di una tabella di sintesi;

Vista la nota 1° marzo 2013 del Capo del Dipartimento trasmessa alle Regioni, recante la ripartizione delle risorse di cui alle disposizioni in rassegna predisposta sulla base degli elementi forniti dalle medesime Regioni interessate;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione dei fondi individuati dall'articolo 1, comma 290, della legge di stabilità 2013 che ha incrementato il Fondo di protezione civile di 47 milioni di euro per l'anno 2013, di 8 milioni per il 2014 e di 50 milioni per il 2015, da destinare alla realizzazione di interventi, in conto capitale, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre

al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011 ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012;

Considerato, altresì, che, ai sensi del comma 280 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 è ulteriormente incrementata delle disponibilità residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nella misura di 8 milioni di euro da destinare al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011;

Rilevata l'incidenza degli effetti immediati, ovvero che si protraggono nel tempo, determinatasi sul territorio a seguito dei diversi eventi calamitosi in rassegna, si ravvisa la necessità di procedere, con urgenza, al trasferimento delle risorse di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013;

Tenuto conto che, dalla somma dell'entità complessiva dei fabbisogni rappresentati, sono state detratte le risorse già individuate dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare gli eventi in rassegna e quelle ripartite ai sensi dell'articolo 1, comma 548, della legge n. 228/12 citata per gli eventi di novembre 2012 che hanno colpito il territorio dell'Umbria e della Toscana;

Tenuto conto, altresì, che la regione Toscana non ha avanzato richieste di finanziamenti per gli eventi alluvionali verificatesi sul proprio territorio nel dicembre 2009;

Considerato che la disposizione in rassegna prevede che le risorse individuate siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui alla nota del 1° marzo 2013 citata;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse individuate nella misura di 47 milioni di euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi, in conto capitale, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011 ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012.

Art. 2.

1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le risorse ivi individuate sono ripartite sulla base dell'entità complessiva dei fabbisogni rappresentati dalle Regioni per i diversi eventi, dalla quale sono detratte le somme già stanziate dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare le diverse emergenze, nonché gli importi inerenti gli eventi di novembre 2012 che hanno interessato le regioni dell'Umbria e della Toscana, computate già nel riparto previsto dall'articolo 1, comma 548, della legge di stabilità 2013. La somma risultante dalla decurtazione di cui al precedente periodo è stata equamente ripartita in proporzione alle somme individuate per ciascuna annualità nel limite massimo dei 105 milioni di euro, di cui 47 milioni di euro per l'anno 2013, 8 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Nel computo delle somme individuate non sono previsti stanziamenti dì risorse da destinare agli eventi alluvionali verificatisi nel dicembre 2009 nel territorio della regione Toscana, in ragione della mancata richiesta da parte della medesima Regione.

3. La tabella recante il riparto delle risorse, formulato sulla base dell'importo triennale dei finanziamenti previsti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 105 milioni di euro, è contenuta nell'allegato l che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 228/12 è ulteriormente incrementata delle disponibilità residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura di 8 milioni di euro, ai sensi del comma 280 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia dì Teramo di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

ALLEGATO *1*
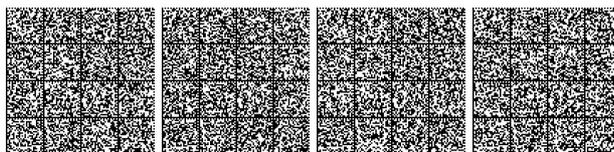
Tabella 1*–recante *modalità di distribuzione delle risorse sul triennio 2013-2015

Regione	*evento*	*Ripartizione dell'importo triennale pari a € 105.000.000*	*Ripartizione proporzionale*		
			Anno 2013 (€ 47.000.000)	*Anno 2014* (€ 8.000.000)	*Anno 2015* (€ 50.000.000)
Liguria	dic 2009-gen 2010	€ 6.890.939,90	€ 3.084.515,96	€ 525.023,99	€ 3.281.399,95
Toscana	nov 2012	€ 11.355.814,02	€ 5.083.078,65	€ 865.204,88	€ 5.407.530,48
Veneto	ott-nov 2010	€ 23.889.480,87	€ 10.693.386,68	€ 1.820.150,92	€ 11.375.943,27
Sicilia	feb-mar 2011 22nov 2011	€ 1.544.049,31	€ 691.145,88	€ 117.641,85	€ 735.261,58
Marche	mar 2011	€ 16.011.351,30	€ 7.166.985,82	€ 1.219.912,48	€ 7.624.453,00
Marche	neve feb 2012	€ 17.051.030,21	€ 7.632.365,91	€ 1.299.126,11	€ 8.119.538,20
Emilia Romagna	neve feb 2012	€ 12.835.033,44	€ 5.745.205,45	€ 977.907,31	€ 6.111.920,69
Calabria	sisma 26 ott 2012	€ 2.000.000,00	€ 895.238,10	€ 152.380,95	€ 952.380,95
Basilicata	sisma 26 ott 2012	€ 1.000.000,00	€ 447.619,05	€ 76.190,48	€ 476.190,48
Piemonte	mar-nov 2011	€ 8.334.301,01	€ 3.730.591,88	€ 634.994,36	€ 3.968.714,77
Umbria	nov 2012	€ 4.087.999,94	€ 1.829.866,64	€ 311.466,66	€ 1.946.666,64
TOTALE		Euro 105.000.000,00	Euro 47.000.000,00	Euro 8.000.000,00	Euro 50.000.000,00

13A02799

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2013.

Avviso pubblico per la rilevazione di fabbisogni di innovazione all'interno del settore pubblico nelle regioni convergenza. (Decreto n. 437).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE
DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 19, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, che esclude dal proprio campo di applicazione i contratti pubblici concernenti «servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione»;

Vista la comunicazione COM(2007) 799 in data 14 dicembre 2007 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa», nella quale è proposto un approccio innovativo basato sull'integrazione degli strumenti per l'innovazione con gli appalti pre-commerciali, caratterizzati da tre elementi concomitanti: 1. oggetto (prevalente) costituito dai servizi di R&S e non dalla fornitura di beni o servizi già presenti sul mercato, né da attività di industrializzazione e sviluppo commerciale, né da attività di integrazione, personalizzazione, adattamento e miglioramento incrementale di prodotti e/o servizi e/o processi esistenti; 2. condivisione dei rischi e dei benefici, a prezzi di mercato, tra acquirente pubblico e operatori economici, in modo che i risultati delle attività di R&S siano nelle disponibilità non solo dell'amministrazione aggiudicatrice, che ne mantiene un uso interno, ma anche dei soggetti aggiudicatari, ai quali è assegnato il diritto di sfruttamento commerciale; 3. procedura dell'appalto che, garantendo il massimo di concorrenza, trasparenza, apertura, correttezza e fissazione dei prezzi alle condizioni di mercato, consente all'acquirente pubblico di individuare le soluzioni migliori che il mercato può offrire ed evita il ricorso ad aiuti di Stato a favore delle imprese;

Visto il secondo aggiornamento al «Piano di Azione Coesione», di cui il CIPE ha preso atto con delibera 3 agosto 2012, n. 96/2012, con il quale è promossa una nuova azione di sostegno all'innovazione attraverso la domanda pubblica, prevedendo, relativamente alle quattro Regioni Convergenza, interventi per l'acquisto da parte dei soggetti pubblici, tramite gli appalti pre-commerciali, di beni e servizi innovativi per fornire alla collettività servizi pubblici di elevata qualità, e allocando a tal fine risorse pari a 150 milioni di euro, di cui 100 milioni messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 50 milioni dal Ministero dello sviluppo economico;

Sentite le quattro Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) in merito all'intento di attivare un'azione di sperimentazione di appalti pre-commerciali in un ampio spettro di settori tecnologici e domini applicativi, da selezionare in coerenza con le vocazioni industriali e le priorità di sviluppo dei territori, nonché con le indicazioni tematiche del Programma quadro di ricerca e innovazione «Horizon 2020», di cui alla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2011) 808 del 30 novembre 2011;

Ritenuto pertanto di avviare una ricognizione preliminare all'esecuzione di tale azione di sperimentazione di appalti pre-commerciali, al fine di individuare un elenco di precisi fabbisogni di innovazione nei servizi di interesse generale, aventi un elevato grado di fattibilità industriale, attraverso il meccanismo della «chiamata di idee», riservata alle sole pubbliche amministrazioni elencate all'art. 1 del presente Avviso;

Sottolineato il carattere aperto ed esplorativo della presente chiamata di idee, i cui risultati potranno essere finalizzati al successivo esperimento di gare d'appalto precommerciale e, conseguentemente, di appalti di fornitura commerciale relativi ai beni e servizi elaborati nella fase pre-commerciale, al fine di sostanziare una risposta effettiva alle istanze della domanda pubblica e di migliorare la qualità e sostenibilità dei servizi pubblici;

Viste le indicazioni fornite, con nota n. 8196 del 18 giugno 2012, dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria, alle Amministrazioni aderenti al Piano di Azione Coesione;

Decretano:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Chiamata di idee»: il presente Avviso;

b) «Manifestazioni di interesse»: le risposte alla Chiamata di idee, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 al presente Avviso;

c) «Ministeri»: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico;

d) «Territori o Regioni Convergenza»: le aree rientranti nei confini amministrativi di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

e) «Pubbliche amministrazioni»: tutti i soggetti aventi sede operativa nei Territori Convergenza che erogano servizi di interesse generale e che rientrano nella definizione di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, ovvero rappresentano potenziali stazioni appaltanti dei prodotti e servizi risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo pre-commerciale;

f) «Fabbisogni di innovazione»: specifici temi, problemi, esigenze ed emergenze riferibili al soddisfacimento di precise sfide sociali e/o ambientali individuate in ambito urbano, metropolitano e più generalmente territoriale, e che richiedano lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e/o organizzative, eccedenti lo stato dell'arte, per essere positivamente fronteggiate o gestite;

g) «Servizi di R&S»: servizi comprendenti la ricerca ed elaborazione di soluzioni, la messa a punto di prototipi, lo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali, e la sperimentazione degli stessi in un contesto operativo reale; da tali servizi sono escluse le attività di integrazione, personalizzazione, adattamento o miglioramento incrementale di prodotti, servizi e/o processi esistenti, nonché la loro industrializzazione e/o sviluppo commerciale;

h) «Appalto pre-commerciale»: procedura avente ad oggetto l'acquisto di servizi di ricerca, sviluppo, innovazione, ai sensi della comunicazione COM(2007) 799 della Commissione europea citata in premessa;

i) «Appalto di fornitura commerciale»: procedura avente ad oggetto l'acquisto di beni o servizi disponibili sul mercato, soggetta al campo d'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

l) «Dialogo tecnico con il mercato»: strumento non proceduralizzato menzionato al considerando 8 della direttiva 2004/18/CE e al considerando 15 della direttiva 2004/17/CE, direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, finalizzato a realizzare un confronto informale fra la pubblica amministrazione e il settore privato e della ricerca, industriale e accademica, al fine di accertare lo stato dell'arte e l'eventuale esistenza di soluzioni tecnologiche e/o organizzative potenzialmente in grado di soddisfare i fabbisogni di innovazione individuati in una Manifestazione di interesse, senza che ciò comporti l'aggiudicazione, o maturi un diritto all'aggiudicazione, di alcun contratto;

m) «Servizi di interesse generale»: a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi erogati da amministrazioni pubbliche e loro enti derivati in ambito sanitario, dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, dell'istruzione, del sociale, della sicurezza, prevenzione e protezione civile, ecc.;

n) «Contesto operativo pilota»: lo spazio fisico normalmente adibito all'erogazione dei servizi di interesse generale e/o l'insieme delle condizioni strutturali, organizzative, normative che giustificano e rendono possibile la sperimentazione di una o più soluzioni prototipali o di prodotti in forma di prima serie sperimentale con il coinvolgimento dei destinatari e degli utenti finali, prima della loro industrializzazione e commercializzazione.

Art. 2.

Finalità e oggetto dell'intervento

1. Nel quadro dell'azione di sostegno all'innovazione attraverso la domanda pubblica prevista dal Piano di Azione Coesione, i Ministeri effettuano, all'interno dei Territori Convergenza, una rilevazione dei Fabbisogni di innovazione nei Servizi di interesse generale attualmente non soddisfatti, anche parzialmente, da soluzioni tecnologiche e/o organizzative già presenti sul mercato, al fine di adottare successivamente azioni mirate di promozione e valorizzazione della R&S, attraverso il meccanismo della domanda pubblica pre-commerciale, anche coinvolgendo come soggetti «pilota» le amministrazioni pubbliche che hanno manifestato i fabbisogni stessi.

2. Con la presente Chiamata di idee le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 sono invitate a presentare, singolarmente o in forma associata, specifiche Manifestazioni di interesse redatte secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 al presente Avviso.

3. Le Manifestazioni di interesse sono valutate sulla base dei criteri di cui all'art. 6 del presente Avviso, con il solo scopo di procedere ad una articolazione e verifica delle priorità emergenti, senza alcun impegno per i Ministeri a procedere all'attuazione della fase successiva.

4. Terminata l'istruttoria delle Manifestazioni di interesse e pubblicata la relativa graduatoria provvisoria, i Ministeri si riservano di espletare, in modo congiunto o disgiunto, apposite procedure di Dialogo tecnico con il mercato, relativamente ai Fabbisogni di innovazione evidenziati come prioritari, al fine di perfezionare la definizione del perimetro di attuazione degli strumenti di domanda pubblica da attivare nella fase successiva a cura degli stessi Ministeri.

5. Gli esiti della presente Chiamata d'idee, ed in particolare il punteggio finale attribuito a ciascuna Manifestazione di interesse validamente pervenuta, contribuiscono altresì a definire l'allocazione delle risorse finanziarie a valere sul Piano di Azione Coesione alle diverse azioni di domanda di innovazione che i Ministeri, in modo congiunto o disgiunto, provvedono ad attuare in qualità di stazione appaltante.

6. Una quota delle risorse stanziate, pari al 20 per cento, è accantonata per cofinanziare eventuali Appalti di fornitura commerciale, successivi e conseguenti all'espletamento degli Appalti pre-commerciali, attuati dalle Pubbliche amministrazioni. Tale riserva può essere incrementata con risorse proprie delle Regioni.

7. Gli oneri connessi alle attività di gestione di tutte le fasi dell'intervento, ivi inclusi quelli concernenti la Commissione di valutazione di cui all'art. 6, sono posti a carico delle risorse stanziate nel limite massimo del 2 per cento.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare le Manifestazioni di interesse, secondo quanto disposto ai commi 2 e 3 del presente articolo, le Pubbliche amministrazioni che si impegnano a:

a) organizzare e gestire il Contesto operativo pilota per la sperimentazione dei risultati prototipali, anche sotto forma di prime serie sperimentali, risultanti dai Servizi di R&S che saranno commissionati dai Ministeri;

b) effettuare eventuali appalti di fornitura commerciale, successivi e conseguenti alla procedura pre-commerciale, sulla base degli effettivi fabbisogni di approvvigionamento rilevati al termine di essa, anche a tal fine utilizzando le risorse di cui all'art. 2, comma 6.

2. Ogni Manifestazione di interesse può essere presentata da un numero illimitato di proponenti. Ogni proponente può altresì presentare validamente più di una Manifestazione di interesse, sia singolarmente che in forma associata.

3. Alle Manifestazioni di interesse possono associarsi altre amministrazioni pubbliche non aventi sede legale od operativa nei territori delle Regioni Convergenza, purché il soggetto proponente sia ammissibile secondo i requisiti indicati al comma 1.

Art. 4.

Caratteristiche delle Manifestazioni di interesse

1. Le Manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 al presente Avviso, contengono i seguenti elementi:

a) una complessiva descrizione della Manifestazione di interesse e del Fabbisogno di innovazione, avendo cura di evidenziare anche la diretta connessione con gli obiettivi di Horizon 2020;

b) la qualificazione della rilevanza socio-economica della soluzione desiderata, ovvero delle sue ricadute positive in termini di impiego delle risorse e di miglioramento della qualità della vita delle collettività locali;

c) l'elencazione dei requisiti funzionali e prestazionali della soluzione o delle soluzioni desiderate, da realizzarsi per il tramite di una commessa pubblica di ricerca, sviluppo, innovazione, eventualmente attivata dai Ministeri nella fase successiva al presente Avviso;

d) la specificazione del «gap» di innovazione tecnologica da colmare, del livello di novità e originalità delle conoscenze e soluzioni acquisibili, con riferimento allo stato dell'arte internazionale, eventualmente determinati a valle di un Dialogo tecnico con il mercato esperito in modo autonomo dall'amministrazione proponente;

e) una sintetica esposizione del processo di indagine attuato per l'individuazione del fabbisogno e dei requisiti, con il coinvolgimento degli utenti e dei destinatari finali, oltre che delle modalità di eventuale aggregazione e/o condivisione della domanda di innovazione con altre pubbliche amministrazioni nazionali e/o regionali, anche non firmatarie della Manifestazione di interesse;

f) la descrizione delle modalità di svolgimento del Dialogo tecnico con il mercato, qualora effettuato;

g) un'indicazione di massima, non rilevante ai fini della valutazione, del costo presunto dei Servizi di R&S oggetto dell'eventuale appalto pre-commerciale;

h) la descrizione del Contesto operativo pilota individuato come rilevante, all'interno di una o più Regioni Convergenza, per la sperimentazione delle soluzioni prototipali risultanti dalle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, futuro oggetto di domanda pubblica;

i) la qualificazione della rilevanza industriale della soluzione desiderata, in relazione al sistema industriale dei territori potenzialmente interessati;

l) la descrizione della domanda di fornitura potenzialmente esprimibile da parte dei soggetti proponenti e aggregati alla Manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 3, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al numero di unità acquistabili in un dato periodo, alla quantificazione della spesa storica per le soluzioni in uso aventi funzionalità e prestazioni inferiori a quanto desiderato, ai costi derivanti dalla mancata soluzione di un problema;

m) l'indicazione delle prospettive di mercato e di applicazione, anche in settori diversi e ulteriori rispetto a quelli individuati in relazione alla Manifestazione di interesse, per le soluzioni risultanti dalle attività di ricerca, sviluppo e innovazione commissionate dai Ministeri;

n) l'impegno formale dei soggetti proponenti a partecipare direttamente, in qualità di «piloti» , alle sperimentazioni nella fase pre-commerciale, nonché a compartecipare finanziariamente ad un'eventuale successiva gara di appalto commerciale;

o) le altre informazioni richieste nel presente Avviso, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità e agli elementi di premialità.

Art. 5.

Valutazione di ammissibilità

1. Le Manifestazioni di interesse pervenute in risposta al presente Avviso, nei termini indicati all'art. 8, sono preventivamente assoggettate ad una valutazione di ammissibilità, tendente ad escludere:

a) le proposte pervenute in versione incompleta, non redatte secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 al presente Avviso, prive di sottoscrizione o delle dichiarazioni di impegno previste, o provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1;

b) i fabbisogni genericamente identificati, ovvero non correlati ad esigenze specifiche di servizi di interesse generale, temi, emergenze e problemi propri delle pubbliche amministrazioni proponenti;

c) le soluzioni non aventi carattere industriale e palesemente non suscettibili di applicazioni ripetute.

Art. 6.

Valutazione di merito

1. Le proposte valutate ammissibili alla luce dei criteri di cui all'art. 5 sono sottoposte a una valutazione comparativa, affidata a una Commissione nominata dai Ministeri, composta da membri interni ai Ministeri stessi e da un panel di esperti indipendenti. La Commissione procede, anche attraverso l'audizione di esperti di settore, a valutare le Manifestazioni di Interesse sulla base dei criteri di seguito riportati:

1.	**Rilevanza socio-economica dei fabbisogni**	***Max 30 punti***
a)	Aderenza e grado di coerenza dei fabbisogni di innovazione alle priorità tematiche di Horizon 2020.	*Max 10 punti, aumentabili di ulteriori 5 in presenza di fabbisogni rilevanti per più di una priorità tematica e/o per più di una Regione Convergenza.*
b)	Collegamento dei fabbisogni a prioritarie e urgenti sfide sociali e/o ambientali emergenti in ambito urbano, metropolitano e territoriale.	*Max 10 punti, aumentabili di ulteriori 5 in caso di dimostrata capacità di miglioramento della qualità di vita nelle collettività locali e/o di riduzione intelligente della spesa pubblica.*
2.	**Rilevanza tecnica della soluzione proposta**	***Max 35 punti***
a)	Novità e originalità delle conoscenze e delle soluzioni desiderate, con riferimento allo stato dell'arte internazionale e nel settore di applicazione (eventualmente documentabile con riferimento ad una procedura di dialogo tecnico con il mercato, o altra equivalente, svoltasi anteriormente alla presentazione della Manifestazione di Interesse).	*Max 10 punti, aumentabili di ulteriori 5 in presenza di un dialogo tecnico con il mercato o procedura analoga effettuata in data certa, anteriore a quella di presentazione della Manifestazione di Interesse.*
b)	Qualità e livello di specificazione dei requisiti funzionali e prestazionali della/e soluzione/i desiderata/e.	*Max 5 punti, aumentabili di ulteriori 5 qualora più soluzioni alternative siano concettualmente ammissibili, purché adeguatamente descritte all'interno della Manifestazione di Interesse.*
c)	Adeguatezza del contesto operativo individuato per la sperimentazione "pilota".	*Max 5 punti, aumentabili di ulteriori 5 in relazione alla trasferibilità o estendibilità dell'ambiente di sperimentazione proposto ad un più vasto ambito di pubblica amministrazione regionale e nazionale.*
3.	**Rilevanza industriale della soluzione e del potenziale mercato di sbocco**	**Max 35 punti**
a)	Rilevanza e coerenza del fabbisogno di innovazione rispetto al tessuto produttivo locale e agli obiettivi di politica industriale territoriale	*Max 10 punti, aumentabili di ulteriori 5 in relazione alla localizzazione e qualità del sistema industriale dei territori potenzialmente interessati.*
b)	Livello di aggregazione della domanda di innovazione, documentabile con riferimento al numero dei soggetti pubblici coinvolti nel partenariato, ovvero esterni ad esso ma suscettibili di beneficiare dei risultati della ricerca.	*Max 5 punti, aumentabili di ulteriori 5 in relazione alla documentazione di effettive esigenze condivise (spesa storica in soluzioni simili, allocazioni di bilancio…) da parte di più amministrazioni proponenti o aggregate alla Manifestazione di Interesse, in quanto non appartenenti alle Regioni Convergenza.*
c)	Esistenza documentata di potenziali mercati di sbocco e/o applicazioni in settori diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto della Manifestazione di Interesse.	*Max 5 punti, aumentabili di ulteriori 5 qualora la risposta al fabbisogno intercetti anche una potenziale domanda privata.*

2. La Commissione di cui al comma 1 valuta, altresì, la congruità dei costi presunti dei Servizi di R&S contenuti nelle Manifestazioni di interesse, effettuando, se del caso, la rideterminazione dei costi stessi.

3. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento, su richiesta, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione integrativa ritenuti necessari ai fini del procedimento.

4. Sono utilmente posizionate in graduatoria tutte le Manifestazioni di interesse valutate in base ai criteri ed alle premialità di cui al presente articolo. Tuttavia, ai fini dell'allocazione delle risorse finanziarie del Piano di Azione Coesione, sono considerate le Manifestazioni di interesse che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 60 punti sui 100 conseguibili, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti per il criterio n. 1, almeno 20 punti per il criterio n. 2 e almeno 20 punti per il criterio n. 3.

5. Ai fini dell'indizione della fase di domanda pubblica di cui all'art. 7, i Ministeri, sulla base delle valutazioni della Commissione, si riservano di aggregare le proposte inserite in graduatoria che contengano elementi di sovrapponibilità, considerandole in modo unitario all'interno della graduatoria stessa, e di raggruppare i fabbisogni per aree tematiche.

6. Con provvedimento congiunto da adottare entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle Manifestazioni di interesse indicato all'art. 8, comma 1, i Ministeri approvano la graduatoria, il cui esito è comunicato a tutti i proponenti.

Art. 7.

Indizione della fase di domanda pubblica

1. I fabbisogni previsti nelle Manifestazioni di interesse utilmente posizionate in graduatoria rispetto ai quali, esperite eventualmente dai Ministeri le procedure di Dialogo tecnico con il mercato di cui all'art. 2, comma 4, emerga l'impossibilità di reperire soluzioni di stato dell'arte, sono oggetto di procedure di Appalto pre-commerciale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo l'ordine di posizionamento nella graduatoria. È assicurata l'effettuazione di almeno un Appalto pre-commerciale in ciascuna Regione Convergenza.

Art. 8.

Modalità di presentazione delle Manifestazioni di interesse

1. Le Manifestazioni di interesse di cui al presente Avviso devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 del 28 giugno 2013 tramite il servizio telematico SIRIO, accessibile all'indirizzo https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx previa registrazione.

2. Tutte le informazioni contenute nella Manifestazione di interesse e negli eventuali documenti allegati sono considerate rigorosamente riservate e sono utilizzate unicamente per l'espletamento degli adempimenti connessi al presente Avviso.

Art. 9.

Altre informazioni

1. I responsabili dei procedimento relativo al presente Avviso sono:

a) per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: dott. Fabrizio Cobis - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca ufficio VII;

b) per il Ministero dello sviluppo economico: ing. Maria Teresa Mitidieri Costanza - Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali - Segreteria tecnica del Direttore Generale.

2. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: publicprocurement@miur.it

3. Il presente Avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, nei siti Internet dei Ministeri www.miur.it e www.mise.gov.it

Roma, 13 marzo 2013

Il direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
FIDORA

Il direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico
SAPPINO

ALLEGATO n. *1*
(articoli 1, 2, 4 e 5)

Schema per la redazione della Manifestazione di interesse

Il sottoscritto (nome e cognome), nella sua qualità di (specificare), domiciliato per la carica presso (indirizzo CAP città provincia), numero di telefono, fax, e-mail, con riferimento all'Avviso pubblico per la rilevazione di fabbisogni di innovazione all'interno del settore pubblico nelle Regioni Convergenza promosso congiuntamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dello sviluppo economico (quando insieme denominati «i Ministeri»),

direttamente (per conto della propria Amministrazione di appartenenza), ovvero

per conto della propria Amministrazione di appartenenza e delle seguenti Pubbliche amministrazioni: (elencare anche se non sottoscrittori)

manifesta il proprio interesse alla formulazione di fabbisogni di innovazione per il miglioramento di servizi di interesse generale ed a tale scopo fornisce le informazioni di seguito riportate.

a) Sintesi della Manifestazione di interesse e del Fabbisogno di innovazione, compresa la sua connessione con gli obiettivi di Horizon 2020.

b) Qualificazione della rilevanza socio-economica della/e soluzione/i desiderata/e.

c) Elencazione dei requisiti funzionali e prestazionali della/e soluzione/i desiderata/e, da realizzarsi per il tramite di una commessa pubblica di ricerca, sviluppo, innovazione.

d) Specificazione del «gap» di innovazione tecnologica da colmare e del livello di novità e originalità delle conoscenze e soluzioni acquisibili.

e) Descrizione del processo attuato per l'individuazione e aggregazione del fabbisogno e dei requisiti, nonché per l'eventuale aggregazione e/o condivisione con altri soggetti.

f) Descrizione delle modalità di svolgimento del Dialogo tecnico con il mercato, qualora effettuato.

g) Indicazione di massima del costo presunto dei servizi di R&S oggetto dell'eventuale appalto pre-commerciale.

h) Descrizione del «Contesto operativo pilota» individuato come rilevante e adeguato per la sperimentazione delle soluzioni prototipali all'interno di una o più Regioni Convergenza.

i) Qualificazione della rilevanza industriale della/e soluzione/i desiderata/e, in relazione al sistema industriale dei territori potenzialmente interessati.

l) Descrizione della domanda di fornitura potenzialmente esprimibile da parte dei soggetti proponenti e aggregati alla Manifestazione di interesse.

m) Indicazione delle prospettive di mercato e di applicazione, anche in settori diversi, in un'ipotetica situazione di regime.

(luogo e data)

(firma)

Il sottoscritto (nome e cognome), nella sua qualità di rappresentante legale di (…), domiciliato per la carica presso (…), preso nota della Manifestazione di interesse di cui sopra, si impegna:

a partecipare direttamente, in qualità di «pilota» , individuando il contesto operativo reale precedentemente descritto, per la sperimentazione delle soluzioni prototipali o in forma di prima serie sperimentale risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo che saranno oggetto delle procedure di appalto pre-commerciale esperite in una fase successiva da parte dei Ministeri, in esito all'Avviso pubblico per la rilevazione di fabbisogni di innovazione all'interno del settore pubblico nelle Regioni Convergenza;

a effettuare eventuali appalti di fornitura commerciale, successivi e conseguenti alla procedura pre-commerciale, sulla base degli effettivi fabbisogni di approvvigionamento rilevati al termine di essa.

(luogo e data)

(firma)

13A02518

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2013.

Integrazione alla delega di funzioni conferita al Sottosegretario di Stato dott. Gianfranco Polillo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 2012 con il quale il prof. Vittorio Umberto Grilli è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011 con il quale il dott. Gianfranco Polillo è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto 12 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012 - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 204, con il quale sono state individuate le funzioni da delegare al predetto Sottosegretario di Stato dott. Gianfranco Polillo;

Ritenuto necessario integrare la delega di funzioni conferita al Sottosegretario di Stato dott. Gianfranco Polillo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Gianfranco Polillo è delegato alla firma del decreto di cui all'art. 12, comma 1 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'art. 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 22 febbraio 2013

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 198

13A02517

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario SUTRA 100 CS.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione numeri 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2012 dall'impresa Helm AG con sede legale in Amburgo (Germania), Nordkanalstrasse 28 D-20097, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SUTRA 100 CS, contenete la sostanza attiva lambda cialotrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Helarat 100 CS registrato al n. 14928 con D.D. in data 30 novembre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Helarat 100 CS registrato al n. 14928;

Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Helm AG con sede legale in Amburgo (Germania), Nordkanalstrasse 28 D-20097, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SUTRA 100 CS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; L 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: Agropacksp.-J. U1 Darwin 1 d PL - 43-603 Jaworzno (Polonia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15606.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SUTRA 100 CS

SUTRA 100 CS
Composizione
lambda-Cialotrina pura 100 g/l
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

HELM AG
Nordkanalstrasse, 28 – D-20097 Hamburg (Germania) Tel. 0049 40 2375 0

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione:
Agropak sp. J. Ul Darwina 1 d PL – 43-603 Jaworzno (Polonia)

Taglie: 250 – 500 ml 1 – 5 litri Partita n.:

Prescrizioni supplementari
Per proteggere gli organismi acquatici nelle acque di superficie è indispensabile:
- una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano cereali, colture orticole ed ornamentali
- una fascia di rispetto di 40 metri quando si trattano le colture fruttifere (drupacee, nocciolo). Tale fascia di rispetto può essere ridotta utilizzando le seguenti misure di mitigazione del rischio:
- a 30 metri applicando il prodotto con dispositivi tipo ugelli antideriva che abbattano almeno del 50% la deriva

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade].

Informazioni per il medico:
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre e post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di soggetti allergici ed asmatici nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC**: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Agisce prevalentemente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Si impiega contro i fitofagi sin dai primi stadi di sviluppo, quando questi si inseriscono in un regolare monitoraggio delle colture da difendere. Si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. È importante assicurare un'uniforme copertura.
Le dosi di seguito riportate per colture e parassiti si riferiscono ad ettaro; si riporta anche il quantitativo ad ettolitro per applicazioni con attrezzature operanti a volumi normali (qualora si utilizzino volumi di acqua ridotti, deve essere rispettata la stessa dose di prodotto ad ettaro indicata per i volumi normali).

Drupacee (es. Pesco, Nettarina, Albicocco): contro tripidi (*Thrips* spp.): 22,5-38 ml/hl (225 ml/ha)

Nocciolo: contro il Balanino del nocciolo (*Curculio nocum*): 16-50 ml/hl (250 ml/ha)

Patata: contro afidi (*Aphis* spp., etc): 15-19 ml/hl (150 ml/ha); contro dorifora della patata (*Leptinotarsa decemlineata*): 20-25 ml/hl (200 ml/ha); effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni.

Pomodoro, Melanzana: contro afidi su foglie non accartocciate (es. *Myzus persicae*, etc.), contro aleurodidi (*Bemisia tabaci*, etc.): 15-19 ml/hl (150 ml/ha);
contro nottue defogliatrici (*Heliothis armigera* etc): 12,5-16 ml/hl (125 ml/ha)
Effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni.

Cucurbitacee a buccia commestibile (Cetriolo, Zucchini, etc.): contro afidi su foglie non accartocciate (*Aphis* spp.), aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*, etc.), tripidi (*Thrips* spp.: 15-19 ml/hl (150 ml/ha)
Effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni

Ortaggi a stelo: contro afidi (*Aphis* spp.): 15-25 ml/hl (150 ml/ha);
contro nottue defogliatrici (*Mamestra brassicae*): 12,5-16 ml/hl (125 ml/ha).
Effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni.

Ortaggi a foglia (Lattughe e simili: es. Lattughe, Cicoria, Rucola): contro afidi su foglie non accartocciate (*Aphis* spp., *Hyperomyzus lactucae*, *Nosonovia ribisnigri*, etc.): 15-25 ml/hl (150 ml/ha)
Contro nottue defogliatrici (*Mamestra brassicae*): 16-20 ml/hl (125 ml/ha)
Contro tripidi (*Thrips* spp.) 19-25 ml/hl (150 ml/ha)
Contro altica (*Phyllotreta atra*): 30 ml/hl (150 ml/ha).
Effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni.

Cavolo (es. Cavolo cinese, Cavolo nero, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio bianco e rosso, Cavolo di Bruxelles, Cavolo verza, Cavolo rapa)
contro afidi su foglie non accartocciate (*Aphis* spp., *Brevicoryne brassicae*, etc.), tripidi (*Thrips* spp., etc.), aleurodidi (*Bemisia tabaci*, etc.), nottue defogliatrici (*Pieris brassicae*): 15-19 ml/hl (150 ml/ha;
contro larve di lepidotteri (es. *Ostrinia nubilalis*) e coleotteri (es. *Leptinotarsa decemlineata*): 15-19 ml/hl (150 ml/ha)
Effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni.

Fagioli (freschi e da granella)
contro afidi su foglie non accartocciate (*Aphis fabae*, etc.): 15-19 ml/hl (150 ml/ha)
contro nottue defogliatrici (*Ostrinia nubilalis*): 20-25 ml/hl (200 ml/ha)
effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni.

Frumento: contro afidi (*Aphis* spp.): 20-33 ml/hl (200 ml/ha)

Mais: contro piralide (*Ostrinia nubilalis*): 30-40 ml/hl (250 ml/ha)

Colture Floreali e Ornamentali: contro afidi (*Aphis* spp., *Aphis gossypii*, *Aphis spiraecola*): 15-25- ml/hl (150 ml/ha)

COMPATIBILITÀ: SUTRA 100 CS non è miscibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: SUTRA 100 CS non ha evidenziato fenomeni di fitotossicità nelle colture indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti:
3 giorni prima della raccolta per Pomodoro, Melanzana, Zucchini;
7 giorni prima della raccolta per Dupacee (Pesca, nettarina, albicocca), Nocciolo, Ortaggi a foglia (Lattughe e simili), Fagioli (freschi e da granella), Ortaggi a stelo, Cavoli, Cetriolo;
15 giorni prima della raccolta per Patata, Mais;
30 giorni prima della raccolta per Frumento.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

2 6 NOV. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

13A02376

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario TOPNET.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2012 dall'impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TOPNET contenente la sostanza attiva propizamide, uguale al prodotto di riferimento denominato Kerb Flo registrato al n. 7930 con D.D. in data 13 luglio 1990 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 6 luglio 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Kerb Flo registrato al n. 7930;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva propizamide nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 marzo 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propizamide, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 16 ottobre 2003, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014, l'Impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TOPNET con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 0,5 - 1 - 1,5 - 3 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento estero: Dow AgroSciences S.A.S. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento delle Imprese:

Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia;

Diachem S.p.A. - Caravaggio (Bergamo);

Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – Siena);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi),

nonchè confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano) – Italia.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15586.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TOPNET™

ERBICIDA SELETTIVO

per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero

FLOWABLE

Composizione di TOPNET
PROPIZAMIDE pura 36 % (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia *(prod e conf)*
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia) *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) *(prod e conf)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) – Italia *(prod e conf)*
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) – Italia *(solo conf)*
Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – SI) – Italia *(prod e conf)*

Taglie autorizzate: **0,5 – 1 – 1,5 – 3 - 5 litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. Terapia Sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Generalità - TOPNET è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire TOPNET prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi TOPNET è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) TOPNET risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per ha. TOPNET è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

ATTIVITÀ ERBICIDA NEI CONFRONTI DELLE PIU' COMUNI INFESTANTI

1. Infestanti sensibili: avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), coda di volpe (*Alopecurus spp.*), falso panico (*Setaria spp.*), fienarola (*Poa spp.*), forasacco (*Bromus spp.*), loglio italico (*Lolium spp.*), sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*) ed in genere tutte le graminacee annuali; nonchè, nel periodo invernale, anche alcune graminacee poliennali. Centocchio (*Stellaria media*), correggiola (Polygonum aviculare), cuscuta (*Cuscuta spp.*), erba morella (*Solanum nigrum*), farinello comune (*Chenopodium album*), ortica (*Urtica spp.*), papavero (*Papaver spp.*), plantaggine (*Plantago spp.*), poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), porcellana (Portulaca oleracea), romice (*Rumex spp.*) (da seme), veronica (*Veronica spp.*).

2. Infestanti mediamente sensibili: amaranto comune (*Amaranthus spp.*), borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), giavone comune (*Echinochloa crusgalli*), poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

3. Infestanti resistenti: amaranto (*Amaranthus graecizans*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), cipero (*Cyperus spp.*), crespino liscio (*Sonchus oleraceus*), galinsoga (*Galinsoga parviflora*).

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interramento; in post-semina va effettuata nei 15 giorni successivi. **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Medica: alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg).

Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 4-5 l/ha contro la cuscuta; non trattare fino a che le piante meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere, curando di non intervenire oltre lo stadio di 9-10 foglie vere (per le più sviluppate). La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Vite: alla dose di 3,5 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito. Evitare i trattamenti primaverili-estivi sia pure su terreno pulito.

Melo-Pero: alla dose di 3,5 l/ha, trattamento durante i mesi da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ: TOPNET va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione di TOPNET e la successiva semina di colture sensibili.

a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.

b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.

c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti** contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 26 NOV. 2012

13A02377

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SKADI.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2012 dall'impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SKADI contenente la sostanza attiva propizamide, uguale al prodotto di riferimento denominato Kerb Flo registrato al n. 7930 con D.D. in data 13 luglio 1990 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 6 luglio 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Kerb Flo registrato al n. 7930;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva propizamide nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 marzo 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propizamide, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 16 ottobre 2003, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014, l'Impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SKADI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,5 – 1 – 1,5 – 3 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento estero:

Dow AgroSciences S.A.S. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento delle Imprese:

Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia;

Diachem S.p.A. - Caravaggio (Bergamo);

Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – Siena);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi),

nonchè confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano) – Italia.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15585.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SKADI™

ERBICIDA SELETTIVO
per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero

FLOWABLE
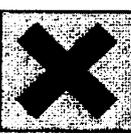
Composizione di SKADI
PROPIZAMIDE pura 36 % (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia *(prod e conf)*
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia) *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) *(prod e conf)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) – Italia *(prod e conf)*
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) – Italia *(solo conf)*
Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – SI) – Italia *(prod e conf)*

Taglie autorizzate **0,5 – 1 – 1,5 – 3 - 5 litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciore gastroesofageo, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia cardiaca); irritante per cute e mucose; fotosensibilizzante. **Terapia** Sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità - SKADI è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido. In caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire SKADI prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi SKADI è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) SKADI risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per ha. SKADI è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

ATTIVITÀ ERBICIDA NEI CONFRONTI DELLE PIU' COMUNI INFESTANTI
1. Infestanti sensibili: avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), coda di volpe (*Alopecurus spp.*), falso panico (*Setaria spp.*), fienarola (*Poa spp.*), forasacco (*Bromus spp.*), loglio italico (*Lolium spp.*), sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale, anche alcune graminacee poliennali. Centocchio (*Stellaria media*), correggiola (Polygonum aviculare), cuscuta (*Cuscuta spp.*), erba morella (*Solanum nigrum*), farinello comune (*Chenopodium album*), ortica (*Urtica spp.*), papavero (*Papaver spp.*), plantaggine (*Plantago spp.*), poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), porcellana (Portulaca oleracea), romice (*Rumex spp.*) (da seme), veronica (*Veronica spp.*)
2. Infestanti mediamente sensibili: amaranto comune (*Amaranthus spp.*), borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), giavone comune (*Echinochloa crusgalli*), poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*)
3. Infestanti resistenti: amaranto (*Amaranthus graecizans*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), cipero (*Cyperus spp.*), crespino liscio (*Sonchus oleraceus*), galinsoga (*Galinsoga parviflora*).

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO
Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: a) pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto con interramento; in post-semina va effettuata nei 15 giorni successivi b) post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido
Medica: alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno, alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg)
Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).
Barbabietola da zucchero: alla dose di 4-5 l/ha contro la cuscuta: non trattare fino a che le piante meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere, curando di non intervenire oltre lo stadio di 9-10 foglie vere (per le più sviluppate). La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura, va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.
Vite: alla dose di 3,5 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito. Evitare i trattamenti primaverili-estivi sia pure su terreno pulito.
Melo-Pero: alla dose di 3,5 l/ha, trattamento durante i mesi da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ. SKADI va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione di SKADI e la successiva semina di colture sensibili:
a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.
Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

2 6 NOV. 2012

13A02378

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario BARKAN.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 28 settembre 2012 dall'impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BARKAN, contenete la sostanza attiva meptyldinocap, uguale al prodotto di riferimento denominato Karathane Star registrato al n. 12886 con decreto direttoriale in data 12 aprile 2007, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 aprile 2012, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Karathane Star registrato al n. 12886;

Vista la decisione della Commissione 2006/58/CE del 31 agosto 2006 che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile iscrizione di alcune sostanze attive tra cui meptildinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista l'ultima decisione di esecuzione della Commissione 2012/191/UE del 10 aprile 2012 che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per alcune nuove sostanze attive tra cui il meptildinocap;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 maggio 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BARKAN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l. 0,01 - 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa:

Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Mozzanica (Bergamo);

Diachem S.p.A. - Caravaggio (Bergamo);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina);

Torre S.r.l. - Torrenieri (frazione Montalcino) (Siena);

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15581.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BARKAN™

FUNGICIDA ANTIOIDICO AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione di BARKAN
Meptyldinocap puro 35,71% (350 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
DIACHEM spa - Caravaggio (BG)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) – SI
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Taglie autorizzate: 0,01 – 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,5 – 1 - 3 - 5 – 10 litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione
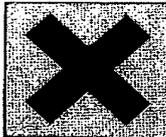
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria.
Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre i sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare. Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
BARKAN controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*), delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea e Podosphaera xanthii*) e della fragola (*Sphaerotheca macularis*). Nei confronti dei patogeni svolge contemporaneamente attività preventiva, post-infezionale ed eradicante anche a temperature relativamente basse.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Vite da vino e da tavola: impiegare preventivamente BARKAN alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), eseguendo 2 applicazioni ad intervallo di 10 giorni nel periodo compreso fra la ripresa vegetativa e la fine della fioritura. In caso di applicazioni eradicanti su foglie e grappoli, effettuare 2 applicazioni ad intervalli di 5-6 giorni, impiegando BARKAN alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha) all'inizio della sintomatologia infettiva. Non eseguire più di 4 trattamenti per anno, in particolare non effettuare più di 2 trattamenti preventivi ad intervalli di 10 giorni e non più di 2 trattamenti eradicanti ad intervalli di 5-6 giorni.

Zucchino, cetriolo, melone ed anguria (in pieno campo e in serra): impiegare BARKAN alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la primissima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 10 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno.

Fragola (in pieno campo e in serra): impiegare BARKAN alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la primissima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 10 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno.

Compatibilità: BARKAN è risultato compatibile con i fungicidi (rame e zolfo compresi) e gli insetticidi più comunemente impiegati sulle colture.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: nessun problema di selettività colturale è stato osservato utilizzando BARKAN secondo le modalità descritte.

Impiegare BARKAN durante le ore più fresche della giornata.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 25 metri da corpi idrici superficiali in caso di impiego su vite e di 10 metri in caso di impiego su zucchino, cetriolo, melone, anguria e fragola.

Durante la miscelazione e l'applicazione del prodotto, sia per le applicazioni manuali che per quelle meccaniche, usare dispositivi di protezione individuale (guanti, tuta standard, stivali).

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 21 giorni prima della raccolta per la vite e 3 giorni prima della raccolta per la fragola e le cucurbitacee.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

26 NOV. 2012

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

BARKAN™

FUNGICIDA

Composizione di BARKAN
Meptyldinocap puro 35,71% (350 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

<u>Taglie autorizzate:</u> **0,01 – 0,05 – 0,1 litri**
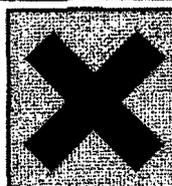
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

<u>PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.</u>

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .... 26 NOV. 2012

13A02408
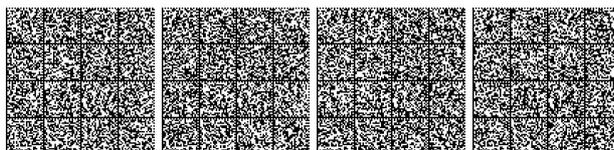
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 2013.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la deliberazione del Sindaco del Comune di Isole Tremiti in data 12 ottobre 2012, n. 61 e successiva nota n. 520 del 1° febbraio 2013;

Vista la nota n. 7595 del 21 febbraio 2013, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia prot. n. 900-2013 AREA III del 31 gennaio 2013;

Vista la nota n. 0047046 del 29 ottobre 2012, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° aprile 2013 al 30 settembre 2013 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune stesso.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e forze armate;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale di volta in volta secondo le necessità;

d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessità, attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale di volta in volta secondo le necessità.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Ai Prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 6.

Vigilanza

I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 febbraio 2013

Il Vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 37

13A02462

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 febbraio 2013.

Rettifica del decreto 7 gennaio 2013 concernente l'iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2013 «Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20, del 24 gennaio 2013;

Considerato che gli accertamenti tecnici relativi alla varietà di mais denominata P1702 non sono ancora conclusi;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del citato decreto ministeriale del 7 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 2013 «Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20, del 24 gennaio 2013, nella tabella mais la varietà indicata col codice 13900, denominata P1702, è depennata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A02509

DECRETO 4 marzo 2013.

Cancellazione di varietà agrarie dai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali sono stati indicati a suo tempo i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Sentiti in merito i portatori di interesse del comparto sementiero, presenti nella riunione del 31 gennaio 2012;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di esse indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Decreti iscrizione / rinnovo	Responsabile
Erba medica	463	Selene	20/02/2004	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Loglio perenne	384	Tove	09/02/2011	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling
Loglio perenne	9320	Pianist	13/04/2006	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02510

DECRETO 7 marzo 2013.

Modifica al decreto 1° aprile 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l.», in Cormons, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'articolo 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 1° aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2010, con il quale il laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (GO), Via Fermi n. 37 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 4 marzo 2013, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 1° aprile 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 1° aprile 2010 per le quali il laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (GO), Via Fermi n. 37 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido citrico	OIV-MA-AS313-09 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Biossido di zolfo - Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04 A/B R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02 R2009
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Glucosio e fruttosio (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2009 + Reg. CE 355/2005 par. 4C (densimetria elettronica) allegato p.to 1
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2009
Ocratossina A	OIV-MA-AS315-10 R2011
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Piombo	MMA 22 Rev. 10 2009
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A par. 4.B R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par. 4.B R2009 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par. 4.B R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Zinco	OIV-MA-AS322-08 R2009
Zuccheri riduttori (Sostanze riducenti)	OIV-MA-AS311-01A R2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A02512

DECRETO 11 marzo 2013.

Autorizzazione al laboratorio «Chimia S.r.l.», in Bitonto, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 5 marzo 2013 dal laboratorio Chimia S.r.l., ubicato in Bitonto (BA), S.P. 231 Km 5+200 – Parco Commerciale Barese, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Chimia S.r.l., ubicato in Bitonto (BA), S.P. 231 Km 5+200 – Parco Commerciale Barese al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è Fabio Ciampi.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 novembre 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chimia S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI
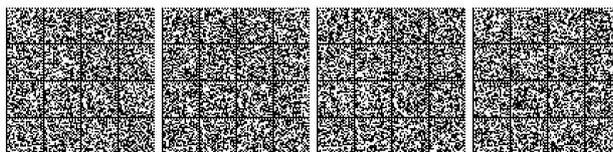
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + Reg. CE n. 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE n. 2568/91 allegato IX + Reg. CEE n. 183/93
Numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III

13A02511

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 gennaio 2013.

Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 30 settembre 1999 recante «Disposizioni concernenti le modalità di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti» ed in particolare la disposizione in base alla quale i prezzi esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori;

Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare il secondo periodo che stabilisce l'obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione praticati al consumo presso gli impianti di distribuzione di carburanti;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo cui chiunque ometta di indicare il prezzo secondo quanto previsto, anche, dal citato art. 15, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» ed in particolare l'art. 23 rubricato «pubblicità sulle strade e sui veicoli»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, rubricato «miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti»;

Visto il comma 2 del citato art. 19 che prevede che con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico siano definite le modalità attuative dell'obbligo di esposizione dei prezzi visibili dalla carreggiata di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano;

Visto altresì il secondo periodo del medesimo comma che dispone che in tale decreto si preveda che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente;

Visto il comma 3 del citato art. 19, che dispone che con il medesimo decreto si prevedono le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto di vendita dei carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, con legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale», nonché la delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69;

Considerata la generale necessità di coniugare le esigenze di una migliore leggibilità dei prezzi praticati per i carburanti e la conseguente migliore informazione per il consumatore con la sicurezza stradale e la sostenibilità dell'adeguamento delle strutture di supporto alla pubblicizzazione dei prezzi presso ciascun punto vendita di carburanti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a ciascun punto vendita di carburanti presente sul territorio nazionale e disciplina le modalità di indicazione del prezzo al consumo dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione mediante cartellonistica di pubblicizzazione.

2. Il presente decreto non si applica agli strumenti di informazione dei prezzi di carburanti resi obbligatori per le autostrade e le strade extraurbane principali statali ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40, che rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni di cui alla Delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69.

Art. 2.

Pubblicizzazione dei prezzi visibile dalla carreggiata stradale

1. In attuazione dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per prezzi effettivamente praticati al consumo da esporre in modo visibile dalla carreggiata si intendono i prezzi per modalità di erogazione del carburante senza servizio, ove presenti, e i prezzi per modalità di erogazione con servizio.

2. I prezzi, ove presente e attiva la modalità non servito, devono essere pubblicizzati su appositi cartelloni, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. Nei casi in cui la modalità non servito non sia presente o nei momenti in cui non sia attiva, devono essere comunque esposti i prezzi della modalità con servizio, segnalando la diversa forma di erogazione. Il prezzo dei prodotti GPL e metano possono essere esposti su cartelloni separati, purché collocati in modo da mantenere l'ordine di esposizione di cui sopra.

3. Ove presente e attiva anche la modalità di rifornimento con servizio, i relativi prezzi praticati al pubblico devono essere riportati su supporti o cartelli separati, mantenendo il medesimo ordine ed indicandoli solo come differenza in aumento rispetto al prezzo non servito, ove esso sia presente e attivo. Negli altri casi il prezzo con servizio praticato è direttamente indicato nella cartellonistica di cui al comma 2, specificando la modalità di erogazione.

4. Il posizionamento, le caratteristiche e le dimensioni dei supporti e dei cartelli per la pubblicizzazione dei prezzi praticati al pubblico, esposti in modo visibile dalla carreggiata stradale, devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 23, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relative norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5. L'altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi esposti sui supporti e sui cartelli di cui al comma 2, deve essere determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza e assicurando indicativamente una dimensione minima dei caratteri di almeno 12 centimetri, salvo incompatibilità derivante da altre disposizioni.

6. I prezzi devono essere esposti in euro per litro o, per il metano, in euro per chilogrammo, indicando le cifre decimali fino alla terza. Le prime due cifre decimali del prezzo esposto in euro devono essere evidenziate in base alla dimensione o il risalto dei caratteri, attraverso l'indicazione della terza cifra, alternativamente, in formato apice o pedice ovvero con minore luminosità o risalto cromatico.

7. Quando nell'impianto siano presenti e attive diverse modalità di erogazione non servito, l'obbligo di esposizione del prezzo nella cartellonistica è riferito alla modalità con prezzo più basso di offerta al pubblico.

Art. 3.

Pubblicizzazione dei prezzi all'interno delle aree di rifornimento

1. All'interno delle aree di rifornimento i prezzi di gasolio, benzina, GPL e metano devono essere esposti secondo le disposizioni relative all'ordine dei prodotti e al formato di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 2.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 2 il prezzo delle ulteriori modalità di erogazione non servito è esposto come prezzo effettivamente praticato.

3. In aggiunta al differenziale di cui al comma 3 dell'art. 2, esclusivamente nella cartellonistica posta all'interno delle aree di rifornimento, ed in particolare in prossimità degli erogatori, deve essere esposto il prezzo finale effettivamente praticato per la modalità di erogazione con servizio, in modo da garantire, in ogni caso, la separazione dal cartello recante il prezzo praticato per la modalità di erogazione non servito.

Art. 4.

Pubblicizzazione dei prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali

1. Ove presenti altre tipologie di carburanti speciali, i relativi prezzi di vendita sia in modalità con servizio, che in modalità non servito, devono essere riportati su ulteriori separati cartelli all'interno delle aree di rifornimento.

2. I prezzi di cui al comma 1 possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata purché esposti su cartelloni separati secondo le modalità indicate nei commi 4 e 5 dell'art. 2. I prezzi devono essere riportati, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il formato di cui al comma 6 dell'art. 2 e, ove presenti differenti modalità di rifornimento, il prezzo della modalità con servizio deve essere indicato come differenza in aumento rispetto a quella senza servizio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2.

Art. 5.

Decorrenza

1. Al fine di garantire la sostenibilità tecnica ed economica dell'installazione di idonea cartellonistica recante i prezzi praticati al pubblico dei prodotti petroliferi erogati presso ogni punto vendita di carburanti, nonché garantire l'effettività della tutela dei diritti dei consumatori, le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applica-

no, secondo criteri di gradualità, a partire dai seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:
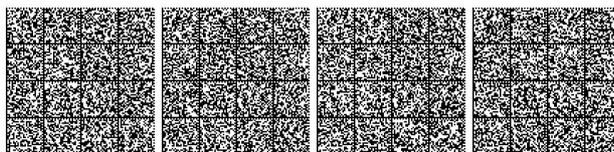
a) dal quindicesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi effettivamente praticati ai consumatori, senza indicazioni sotto forma di sconti; eventuali campagne promozionali o di fidelizzazione possono essere indicate su cartellonistica integrativa interna all'area di servizio, e devono essere riferite comunque a prezzi esposti e agevolmente verificabili dal consumatore; campagne promozionali o di fidelizzazioni in corso al momento della decorrenza degli obblighi di cui al presente decreto non sono da ritenersi sospese per effetto dello stesso;

b) dal sessantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla lettera *a)* con minore evidenza della terza cifra decimale come previsto dall'art. 2, comma 6;

c) dal novantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla lettera *a)*, secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano, nonché l'obbligo di adeguarsi alle restanti norme recate dal presente decreto, per tutti i nuovi impianti o nei casi in cui si proceda ad installare volontariamente nuova cartellonistica presso ogni punto vendita di carburanti;

d) per gli impianti esistenti in cui, per l'adeguamento completo alle norme del presente decreto, sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica già esistente, l'obbligo relativo all'ordine di esposizione dei prezzi e alle restanti prescrizioni richiamate alla lettera *c)* decorre dopo un anno.

2. In ogni caso, il termine di adeguamento di cui al comma 1, lettera *d)*, è di due anni per gli impianti che hanno sostituito la cartellonistica fissa nei ventiquattro mesi antecedenti la pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la violazione delle presenti disposizioni è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

Art. 7.

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.

Roma, 17 gennaio 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 1, foglio n. 376

13A02043

DECRETO 12 marzo 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo «Istituto Certificazione Europea S.p.A. – ICE», in Anzola Emilia, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva

2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento –Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società Istituto Certificazione Europea S.p.a. – ICE del 16 gennaio 2013, prot. n. 7227 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 19 dicembre 2011 acquisita il 11 gennaio 2012, al n. 5033, con la quale è rilasciato alla Istituto Certificazione Europea S.p.a., l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05; UNI CEI EN ISO/IEC 17021:06 per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Istituto Certificazione Europea S.p.a. – ICE con sede in via Garibaldi, 20 – 40011 Anzola Emilia (BO), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati o moduli:

allegato V: esame CE del tipo (Modulo *B)*;

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo *E)*;

allegato XIII: garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

allegato XIV: garanzia qualità produzione (Modulo *D)*;

attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 19 dicembre 2011 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche socia-

li e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.
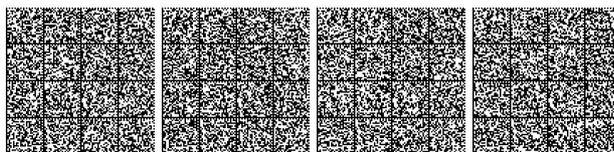
Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 12 marzo 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A02513

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 marzo 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza derivante dagli eventi atmosferici e dalle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma. (Ordinanza n. 63).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma e la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012, con la quale è stata prorogata, fino al 30 settembre 2012, la gestione commissariale in relazione agli eventi medesimi;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota prot. PG/2013/58073 del 4 marzo 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in conseguenza degli eventi richiamati di cui in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione per il coordinamento degli interventi integralmente finan-

ziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il medesimo direttore è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta Regionale, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, oltre che dell'Agenzia regionale di protezione civile, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5469, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui ai secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione dei Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Emilia-Romagna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2013

Il Capo Dipartimento: GABRIELLI

13A02648
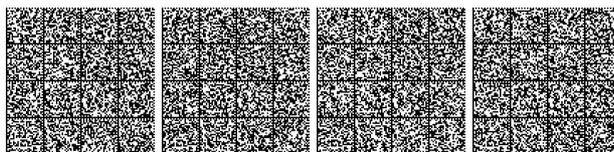
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 28 febbraio 2013.

Definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati. (Delibera n. 187/13/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 28 febbraio 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;

Visti il Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 171/32 del 29 giugno 2007 ed il Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 167/12 del 29 giugno 2009 che modificano la direttiva n. 2002/21/CE («la direttiva quadro»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214, così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il «Codice»);

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 (Raccomandazione 2003/311/EC) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 114/45 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 (Raccomandazione 2007/879/CE) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione sui mercati rilevanti»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 (Raccomandazione 2008/850/CE) relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 (Raccomandazione 2009/396/CE) sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, L 124/67 del 20 maggio 2009 (la «Raccomandazione»);

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010 recante «Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*
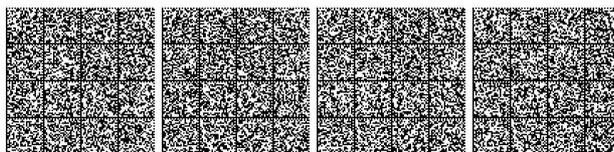
della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - Supplemento ordinario n. 113;

Vista la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010 recante «Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - Supplemento ordinario n. 113;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche;

Vista la delibera n. 229/11/CONS del 28 aprile 2011 recante «Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2011, n. 113;

Vista la delibera n. 92/12/CIR del 4 settembre 2012 recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilità del numero su rete fissa», pubblicata sul sito web dell'Autorità il 21 settembre 2012;

Considerato, in particolare, l'art. 4, comma 2, della delibera n. 229/11/CONS che prescrive che i prezzi per l'anno 2012 del servizio di terminazione offerto in tecnologia TDM da tutti gli operatori alternativi notificati siano definiti all'esito di un apposito procedimento;

Considerato inoltre l'art. 4, comma 1, della delibera n. 229/11/CONS che stabilisce che dal 1° gennaio 2012 la simmetria tariffaria per il servizio di terminazione in tecnologia TDM viene stabilita a livello del prezzo di terminazione SGU di Telecom Italia;

Considerato, in particolare, l'art. 2, comma 1, della delibera n. 92/12/CIR che ha stabilito la tariffa, per l'anno 2012, del servizio di terminazione a livello SGU offerto su rete fissa da Telecom Italia in tecnologia TDM;

Vista la delibera n. 421/12/CONS del 13 settembre 2012 recante «Consultazione pubblica relativa alla definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 settembre 2012, n. 225;

Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Sentite, in data 23 ottobre 2012, singolarmente le società BT Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A.;

Sentita, in data 24 ottobre 2012, la società Tiscali Italia S.p.A.;

Sentite, in data 25 ottobre 2012, singolarmente, le società Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Sentita, in data 26 ottobre 2012, la società Telecom Italia S.p.A.;

Visti i contributi prodotti congiuntamente dalle società BT Italia S.p.A. (BT) e Colt Technology Services S.p.A. (Colt) e, singolarmente, dalle società Fastweb S.p.A. (Fastweb), Telecom Italia S.p.A. (TI), Tiscali Italia S.p.A. (Tiscali), Vodafone Omnitel N.V. (Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind);

Considerate, inoltre, le osservazioni degli operatori sullo schema di provvedimento e le relative valutazioni dell'Autorità, riportate di seguito:

Esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 421/12/CONS: sintesi dei contributi e valutazioni dell'Autorità.

Osservazioni degli operatori in merito al contesto regolamentare.

O.1 TI condivide l'orientamento dell'Autorità, in quanto ritiene che il provvedimento sia una mera attuazione di quanto previsto dalla stessa Autorità con la delibera n. 229/11/CONS.

O.2 Alcuni operatori ritengono che la proposta di fissare la simmetria del prezzo di terminazione al livello della tariffa SGU di TI sia contraria al quadro regolamentare, dal momento che la delibera n. 179/10/CONS prevedeva che, per gli anni successivi al 2011, le tariffe di terminazione dovessero essere determinate con un modello a costi incrementali di lungo periodo.

O.3 Vodafone osserva che, nella delibera n. 179/10/CONS, il mercato della terminazione su rete fissa è stato definito includendo i servizi offerti in tecnologia PSTN/ISDN e VoIP managed in decade zero in un unico mercato. A tal riguardo, alcuni operatori evidenziano che il percorso definito dalla delibera n. 229/11/CONS – che prevede la definizione di due tariffe di terminazione differenti a seconda della tecnologia con cui è offerto il servizio – sarebbe contrario al principio della neutralità tecnologica, dal momento che in questo caso la regolamentazione non consisterebbe nel fissare il prezzo di un servizio, ma nel fissare prezzi diversi a seconda della specifica tecnologia con cui il servizio stesso viene offerto.

Valutazioni dell'Autorità in merito al contesto regolamentare.

V.1 L'Autorità ritiene che la proposta in consultazione non sia contraria al quadro regolamentare, dal momento che si iscrive nel percorso delineato dalla delibera n. 179/10/CONS (secondo ciclo di analisi del mercato della terminazione su rete fissa) e dal successivo provvedimento integrativo della stessa (delibera n. 229/11/CONS). In particolare, il documento sottoposto a consultazione dà attuazione a quanto previsto all'art. 4 della delibera n. 229/11/CONS, ossia il raggiungimento della piena simmetria tariffaria a partire dal 1° gennaio 2012 a livello SGU con riferimento alla tecnologia TDM.
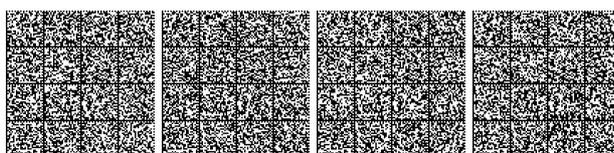
V.2 Quanto all'osservazione circa la definizione del mercato rilevante di cui al punto O.3, l'Autorità precisa di aver incluso nel mercato della terminazione sia i servizi offerti nelle tecnologie tradizionali (PSTN e ISDN), sia quelli offerti nelle tecnologie innovative (VoIP managed), in quanto, per l'utente finale, una chiamata effettuata in tecnologia tradizionale è sostituibile con una effettuata in VoIP gestita dall'operatore di rete cui l'utente è abbonato.

Osservazioni degli operatori in merito al quadro normativo europeo e nazionale.

O.4 TI evidenzia che la CE nella Raccomandazione ha invitato le ANR a stabilire tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente e, perciò, simmetriche. Inoltre, la CE ha indicato che «ogni scostamento rispetto ad un unico livello di costo efficiente deve essere dettato da differenze oggettive di costo che sfuggono al controllo degli operatori» e che «nelle reti fisse non è stata rilevata alcuna differenza oggettiva di costo che l'operatore non possa controllare». TI rileva anche che l'ERG (European Regulators Group) (1) ha ritenuto che l'adozione di tariffe simmetriche sia giustificata, considerando che l'operatore alternativo (OAO) non dovrebbe essere meno efficiente dell'operatore incumbent e che le economie di scala realizzate dall'incumbent non sono così significative come spesso si sostiene e sono facilmente conseguibili anche dagli OAOs. Pertanto, TI conclude che un'asimmetria tariffaria, alla luce delle indicazioni della CE e dell'ERG, basata sull'asimmetria architetturale tra l'operatore incumbent e gli OAO non sia più giustificabile.

O.5 Contrariamente a quanto sostenuto da TI, alcuni operatori ritengono che la proposta in consultazione sia contraria alla Raccomandazione, in quanto il prezzo di terminazione simmetrico non viene definito attraverso l'applicazione di un modello BU-LRIC, come previsto dalla Raccomandazione, ma attraverso la valorizzazione dei costi di TI.

O.6 TI richiama le lettere di commenti della CE relative sia ai precedenti provvedimenti dell'Autorità in tema di tariffe d'interconnessione su rete fissa (delibere nn. 179/10/CONS, 180/10/CONS e 229/11/CONS), sia ad analoghi provvedimenti notificati da altre ANR, in cui la CE ha più volte richiesto un'adeguata giustificazione delle asimmetrie tariffarie tra OAOs ed incumbents, invitando le ANR a fissare le tariffe ad un livello simmetrico ed efficiente.

O.7 La maggior parte degli operatori intervenuti, infine, evidenzia che il Consiglio di Stato (2) ha considerato ingiustificata l'imposizione della piena simmetria tariffaria per il 2011 tenendo conto delle differenze architetturali tra le reti in tecnologia TDM di TI e degli OAOs (3) e considerando che la lunghezza dei circuiti necessari a raggiungere il destinatario della chiamata – diversa per l'interconnessione diretta e per quella reverse – costituisce un elemento essenziale nella determinazione della tariffa di terminazione. Alcuni operatori evidenziano che le suddette asimmetrie architetturali permangono nello scenario attuale e, pertanto, ritengono che la piena simmetria tariffaria – derivante dai risultati di un modello di costo BU-LRIC – sia logica e motivata solo in presenza di una piena simmetria architetturale, che si realizzerà nello scenario d'interconnessione in tecnologia IP.

Valutazioni dell'Autorità in merito al quadro normativo europeo e nazionale.

V.3 L'Autorità, anzitutto, sottolinea che la CE, nelle lettere di commenti agli schemi di provvedimento relativi al secondo ciclo di analisi di mercato ed alla fissazione dei prezzi di terminazione per l'anno 2011, ha ritenuto che la fissazione di una tariffa di terminazione degli OAOs simmetrica a quella della terminazione al livello SGT di TI comporta tariffe più elevate ed asimmetriche per gli OAOs che non rispecchiano i costi di un operatore efficiente. Inoltre, la CE ha più volte invitato l'Autorità a stabilire tariffe corrispondenti a quelle di un operatore efficiente, indicando che l'imposizione di tariffe efficienti «potrebbe significare, in via eccezionale, la fissazione nel periodo transitorio delle tariffe di tutti gli operatori ad un livello corrispondente alla terminazione della chiamata a livello SGU»(4) di TI. D'altronde, l'orientamento della CE è che l'asimmetria tariffaria costituisce un'eccezione, mentre la simmetria rappresenta la condizione naturale di un mercato in cui gli OAOs, presenti da anni sul mercato, sono in grado di raggiungere livelli di efficienza paragonabili a quelli dell'operatore incumbent, così da poter competere con quest'ultimo sui mercati finali.

V.4 Sebbene il termine ultimo per il raggiungimento della piena simmetria tariffaria previsto dalla Raccomandazione sia il 31 dicembre 2012, l'Autorità ha ritenuto opportuno raggiungere la piena simmetria tariffaria a partire dal 1° gennaio 2012 per dar seguito alle indicazioni della CE, in particolare alla necessità di individuare un percorso che porti alla piena simmetria tariffaria prima dell'introduzione delle tariffe determinate attraverso un modello BU-LRIC di un ipotetico operatore efficiente.

V.5 Inoltre, la piena simmetria tariffaria è stata prevista dall'Autorità al fine di individuare un percorso che incentivi gli operatori ad una veloce migrazione verso l'interconnessione IP. L'Autorità è consapevole delle difficoltà legate al passaggio da una tecnologia ormai matura ad una nuova; tuttavia, il prolungarsi dell'asimmetria tariffaria non avrebbe fornito agli operatori il corretto incentivo per avviare, già nel corso del 2012, le attività necessarie alla realizzazione della migrazione, al fine di rendere il passaggio quanto più rapido possibile.

(1) Cfr. «Common Position on symmetry of fixed call termination rates and symmetry of mobile call termination rates» ERG (07) 83 final 080312.

(2) Cfr. sentenza n. 2802 del 2012 del Consiglio di Stato relativa all'annullamento della Sentenza del TAR Lazio sul ricorso presentato da Telecom Italia avverso la delibera n. 179/10/CONS.

(3) La rete di Telecom si articola in due livelli gerarchici composti da circa 700 nodi di commutazione complessivi e le reti degli OAOs si compongono di un numero di nodi inferiore, pari al massimo a 60, situati su un solo livello gerarchico assimilabile al livello SGT di Telecom.

(4) Cfr. SG-GREFFE (2011) D/5445.

V.6 Pertanto, l'Autorità, pur riconoscendo che il processo di migrazione è stato più lento del previsto, ritiene che applicare la simmetria a livello SGU alla terminazione in tecnologia TDM nell'anno 2012 sia indispensabile a definire un percorso incentivante per la migrazione. La proposta di consultazione va letta nel più ampio contesto di un percorso individuato dall'Autorità e non con riferimento esclusivamente agli effetti prodotti sull'anno di applicazione.

Osservazioni degli operatori sulla tariffa di terminazione proposta e sulla metodologia per la sua definizione.

O.8 TI sottolinea che la tariffa di terminazione SGU approvata con la delibera n. 92/12/CIR è stata determinata attraverso un processo di efficientamento dei costi desunti dalla propria Contabilità Regolatoria; pertanto, questa tariffa, non rispecchiando precisamente i costi di TI, è applicabile a tutti gli operatori notificati. Al riguardo, questo operatore evidenzia che il prezzo di 0,272 centesimi di Euro al minuto è: *i)* inferiore al prezzo proposto da TI in consultazione, già determinato da un modello di efficientamento introdotto da TI stessa; *ii)* di poco superiore al prezzo richiesto da Fastweb per il 2012 per il servizio di terminazione IP (0,25 centesimi di Euro al minuto), offerto con una tecnologia meno costosa di quella TDM.

O.9 Al contrario, alcuni operatori ritengono che il prezzo della terminazione SGU approvato con la delibera n. 92/12/CIR non possa essere fissato come tariffa del servizio di terminazione offerto dagli OAOs, dal momento che tale valore non è il risultato di un modello economico ingegneristico di un ipotetico operatore efficiente, ma è stato fissato valutando i costi e la rete di un altro soggetto giuridico.

O.10 Un operatore evidenzia che se fosse approvato il valore sottoposto a consultazione pubblica la tariffa di terminazione fissa sulla rete degli OAOs subirebbe una riduzione dell'82% circa rispetto al valore del 2008 e che, al contrario, la tariffa di terminazione SGU di TI rimarrebbe pressoché invariata nello stesso periodo, con una riduzione del 15% circa.

O.11 Alcuni operatori, infine, rilevano che nella delibera n. 229/11/CONS si ipotizzava che il passaggio dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP sarebbe avvenuto nel corso del 2012 ed evidenziano che questa ipotesi non si è verificata.

Valutazioni dell'Autorità sulla tariffa di terminazione proposta e sulla metodologia per la sua definizione.

V.7 Relativamente alla metodologia adottata per la definizione della tariffa di terminazione di cui alla delibera n. 92/12/CIR, l'Autorità evidenzia che i dati desunti dalla Contabilità Regolatoria di TI sono stati utilizzati solo come punto di partenza per determinare i costi che sostiene un operatore efficiente per offrire il servizio di terminazione in tecnologia TDM (5) . Pertanto, la tariffa determinata dalla delibera n. 92/12/CIR è applicabile a tutti gli operatori presenti nel mercato.

(5) Cfr. punto 27 della delibera n. 92/12/CIR.

V.8 Relativamente alla differente riduzione delle tariffe di terminazione degli OAOs rispetto a quelle di TI, l'Autorità evidenzia che il percorso regolamentare che ha interessato le tariffe di terminazione degli OAOs è diverso da quello relativo alle tariffe di terminazione di TI, in quanto l'obbligo di controllo dei prezzi e di orientamento al costo è stato introdotto per gli OAOs successivamente rispetto a TI e con valori iniziali nettamente superiori. Pertanto, la definizione di un percorso che porta alla simmetria tariffaria ha determinato necessariamente, negli ultimi anni, una disparità della riduzione delle tariffe degli OAOs rispetto a quelle di TI. Infatti, confrontando i tassi di decrescita in relazione alla differente durata del periodo di regolamentazione, si osserva che la riduzione complessiva delle tariffe di terminazione di TI è in linea con quella complessiva delle tariffe degli OAOs.

Osservazioni degli operatori sull'impatto regolamentare.

O.12 Alcuni operatori evidenziano che l'imposizione della simmetria tariffaria a livello SGU determinerebbe un forte impatto in termini economici sui loro bilanci.

O.13 Tiscali ritiene che la proposta in consultazione, se approvata, avvantaggerebbe TI, in quanto, sebbene i principali OAOs siano interconnessi a quasi tutti gli SGU, TI termina il proprio traffico sulle reti degli OAOs presso un numero inferiore di nodi, nella maggior parte dei casi direttamente interconnessi agli SGT. Quindi, secondo Tiscali, gli operatori prevalentemente interconnessi a livello SGT con TI si troverebbero ad affrontare una riduzione dei ricavi da terminazione, senza una compensazione sul versante dei costi, dal momento che non è possibile prevedere investimenti da parte degli OAOs nella rete TDM per interconnettersi a livello SGU in questa fase di evoluzione architetturale.

Valutazioni dell'Autorità sull'impatto regolamentare.

V.9 Con riferimento alle osservazioni degli OAOs di cui ai punti O.12 e O.13, l'Autorità ritiene che la transizione verso la piena simmetria tariffaria non rappresenti una misura a vantaggio di TI, ma degli utenti finali, essendo volta, da un lato, a promuovere una concorrenza basata sull'efficienza nella fornitura del servizio, e, dall'altro, a stimolare gli operatori alla migrazione all'interconnessione IP.

Osservazioni conclusive degli operatori.

O.14 Tiscali ritiene che l'approvazione della tariffa proposta in consultazione non possa assumere una funzione incentivante, a causa della sua applicazione tardiva (il prezzo dovrà essere applicato retroattivamente) e fa anche presente che la capacità di migrare non dipende solo dalla disponibilità di ciascun OAO a porre in essere le attività propedeutiche alla migrazione, ma anche dalla diponibilità dei concorrenti ed, *in primis*, di TI.

O.15 Alcuni operatori ritengono che, indipendentemente dalle tariffe approvate per TI, l'unico valore applicabile per la terminazione degli OAOs sia 0,57 centesimi di Euro al minuto, ossia l'ultimo valore approvato dall'Autorità con la delibera n. 251/08/CONS, che terrebbe conto dell'asimmetria architetturale tuttora esistente tra le reti TDM di TI e degli OAOs. Inoltre, la maggior

parte degli OAOs evidenzia che questo valore, in linea con le indicazioni della Raccomandazione, è stato determinato tramite un modello BU-LRIC di un operatore alternativo efficiente.

O.16 Secondo Vodafone, il valore di 0,57 centesimi di Euro al minuto andrebbe confermato fino all'effettiva applicazione dei valori stabiliti tramite il modello BU-LRIC di un operatore che utilizza la tecnologia IP. Infatti, in un'ottica di coerenza con le indicazioni fornite dalla CE e di neutralità della regolamentazione, le tariffe di terminazione fissa IP definite in base alle risultanze del modello BU-LRIC andrebbero applicate a tutti gli operatori a partire dal 1° gennaio 2012 con riferimento a entrambe le tecnologie (TDM e *IP)*.

O.17 Tiscali ritiene che l'Autorità, in alternativa alla conferma dell'ultimo valore stabilito dalla delibera n. 251/08/CONS, potrebbe: *i)* confermare la simmetria SGT per il 2012, applicando una tariffa di terminazione pari a 0,361 centesimi di Euro al minuto per la terminazione fissa degli OAOs dal momento che il massimo livello di efficienza raggiungibile da un operatore alternativo corrisponde al livello SGT di TI; *ii)* applicare la simmetria SGU dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e non retroattivamente.

O.18 Fastweb ritiene che l'approvazione della tariffa di terminazione proposta in consultazione determinerebbe un vantaggio in favore di TI, legato alla forte differenza dei costi di set-up sostenuti da TI e dagli OAOs. La società rileva di incorrere in costi periodici elevati per flussi trasmissivi e kit d'interconnessione per tutti i nodi della rete di TI a cui si interconnette; al contrario, TI consegna il proprio traffico vocale su un numero di punti notevolmente inferiore e, pertanto, può ottimizzare i costi ricorrenti di set-up. Quindi, secondo Fastweb, stabilire la simmetria per la componente minutaria della tariffa di terminazione, mentre permane una forte differenza nelle rispettive reti, sarebbe fortemente penalizzante per gli OAOs. In conclusione, Fastweb ritiene che in alternativa a quanto riportato al punto O.15, la simmetria tariffaria andrebbe applicata solo a parità di punti d'interconnessione e di costi di kit e flussi d'interconnessione, ovvero prevedendo una remunerazione identica per i costi di set-up tra TI e l'OAO.

Valutazioni conclusive dell'Autorità.

V.10 L'Autorità non condivide la proposta, di cui ai punti O.15 e O.16, di confermare anche per il 2012 la tariffa di 0,57 centesimi di Euro al minuto, in quanto è simmetrica alla precedente tariffa di terminazione SGT che, a seguito dell'approvazione della delibera n. 92/12/CIR è stata ridotta per TI a 0,361 centesimi di Euro al minuto. Pertanto, prevedere una tariffa di 0,57 centesimi di Euro al minuto per la terminazione degli OAOs significherebbe reintrodurre un'asimmetria tariffaria che è stata superata con la delibera n. 251/08/CONS.

V.11 L'Autorità non condivide la proposta di cui al punto O.17 – applicare la simmetria tariffaria a livello SGU dalla data di pubblicazione del provvedimento finale – in quanto l'oggetto del presente provvedimento è appunto la definizione dei prezzi per l'anno 2012; applicare la simmetria tariffaria a livello SGU a partire dalla pubblicazione del provvedimento finale determinerebbe la necessità di definire una tariffa di terminazione per gli OAOs asimmetrica per il 2012, proposta che, come chiarito nei punti precedenti, l'Autorità non condivide.

V.12 Con riferimento all'asimmetria dei costi di set-up di cui al punto O.18, l'Autorità anzitutto evidenzia che l'oggetto del presente provvedimento è la definizione, per l'anno 2012, della tariffa del servizio di terminazione offerto in modalità TDM su rete fissa dagli OAOs notificati. I servizi accessori, quali kit e flussi d'interconnessione, non sono inclusi nella definizione del mercato dei servizi di terminazione (come si evince dall'art. 1, comma 1, lettere o e q della delibera n. 179/10/CONS), sono accessori a tutti i servizi di interconnessione e sono sottoposti ad una differente disciplina regolamentare. In particolare, l'Autorità sottolinea che TI è l'unico operatore soggetto all'obbligo di controllo dei prezzi ed orientamento al costo per la fornitura dei servizi accessori, le cui tariffe sono specifico oggetto del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento che, per il 2012, si è concluso con la delibera n. 92/12/CIR. Pertanto, l'Autorità non ritiene percorribile, quanto meno nell'ambito di questa analisi di mercato, la proposta di prevedere una remunerazione simmetrica dei costi di set-up raggiunta attraverso il pagamento a TI, da parte dell'OAO interconnesso, dei servizi forniti su un numero di punti d'interconnessione pari ai propri. L'Autorità si riserva, pertanto, di valutare, nell'ambito di un apposito distinto procedimento, le condizioni economiche dei servizi accessori, e precisamente kit e flussi di interconnessione, al fine di estendere anche a questi servizi l'applicazione del principio di simmetria.

V.13 In ogni caso, l'Autorità ritiene che eventuali difficoltà nel definire i prezzi dei servizi accessori (kit e flussi d'interconnessione) in modalità TDM possano essere affrontate adeguatamente in sede di contenzioso, dal momento che gli OAOs hanno la facoltà di praticare prezzi definiti su base commerciale.

V.14 Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti, l'Autorità conferma l'orientamento espresso con la delibera n. 421/12/CONS di applicare al servizio di terminazione offerto su rete fissa in tecnologia TDM dagli OAOs notificati una tariffa di 0,272 centesimi di Euro al minuto, simmetrica alla tariffa SGU di TI. Pertanto, l'Autorità ritiene di non accogliere la proposta di cui al punto O.17 di applicare una tariffa pari a 0,361 centesimi di Euro al minuto al servizio di terminazione degli OAOs.

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la lettera della Commissione europea C (2013) 753 final del 7 febbraio 2013, relativa agli schemi di provvedimento concernenti la definizione delle tariffe dei servizi di terminazione offerti, per l'anno 2012, su rete fissa dagli operatori alternativi in modalità TDM (caso IT/2013/1413) e la definizione di un modello di costo BU-LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi d'interconnessione offerti in modalità IP (caso IT/2013/1415), adottati dall'Autorità in data 20 dicembre 2012 e notificati alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 7 gennaio 2013;

Considerato che la Commissione europea, relativamente al caso IT/2013/1413, ha formulato alcuni commenti, auspicando in particolare che l'applicazione retroattiva delle tariffe non incida sulla certezza del diritto per gli operatori che attualmente prestano servizi in base ad obblighi imposti in precedenza;

Considerato che la Commissione europea ha comunque espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento finale;

Ritenuto che quanto auspicato dalla Commissione europea, ossia che l'applicazione retroattiva delle tariffe di terminazione non incida sulla certezza regolamentare degli operatori, possa essere garantito attraverso il mantenimento della simmetria tariffaria a livello SGT anche per il 2012, e che, di conseguenza, non si possa prevedere per l'anno appena decorso la simmetria tariffaria a livello SGU, come peraltro era stato più volte in passato suggerito dalla Commissione stessa;

Visto che nelle more dell'approvazione del provvedimento finale è stata pubblicata la decisione del Consiglio di Stato n. 932/2013 del 25 gennaio 2013, che, in accoglimento del ricorso n. r. 7030 del 2012 proposto da Fastweb, ha annullato la delibera n. 229/11/CONS limitatamente, per quanto qui d'interesse, all'art. 4, comma 1, che recita «Dal 1° gennaio 2012, in relazione al servizio in tecnologia TDM di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia ed al servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati, la simmetria tariffaria per il servizio di terminazione in tecnologia TDM viene stabilita a livello SGU»;

Ritenuto necessario dare tempestiva esecuzione allo stringente *dictum* del Consiglio di Stato mediante il mantenimento della simmetria tariffaria a livello SGT per l'anno 2012;

Ritenuto altresì che siffatto mantenimento aderisca puntualmente ai commenti svolti dalla Commissione europea nella lettera di cui sopra;

Ritenuto conclusivamente necessario, proprio alla luce dei commenti della Commissione europea e della decisione del Consiglio di Stato, mantenere, per l'anno 2012, la simmetria tariffaria al livello della terminazione SGT di Telecom Italia;

Considerato che con la delibera n. 92/12/CIR l'Autorità ha fissato un prezzo pari a 0,361 centesimi di Euro al minuto per il servizio di terminazione in tecnologia TDM offerto a livello SGT da Telecom Italia;

Udita la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Per l'anno 2012 al servizio di terminazione su rete fissa offerto in tecnologia TDM dagli operatori alternativi notificati, siccome elencati all'art. 3 della delibera n. 229/11/CONS, si applica il prezzo, definito all'art. 2, comma 1, della delibera n. 92/12/CIR, di 0,361 centesimi di Euro al minuto.

Il presente provvedimento è notificato agli operatori Acantho S.p.A., Adr Tel S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Csinfo S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom S.p.A. (già Consiagnet S.p.A.), Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.p.A., Mc-Link S.p.A. (già Alpikom S.p.A.), Metropol Access Italia S.p.A., Noatel S.p.A.(già Karupa S.p.A.), Okcom S.p.A., Orange Business Italy S.p.A., People&Communication S.r.l. (già TEX97 S.p.A.), Phonica S.p.A., Publicom S.p.A. (già Vive La Vie S.p.A.), Rita S.r.l., Satcom S.p.A., TeleTu S.p.A. (già Opitel S.p.A.), Teleunit S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (già Consorzio Terrecablate), Thunder S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Trans World Telecomunications (TWT) S.r.l., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia S.r.l., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli 135, comma 1, lettera *b)*, e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 28 febbraio 2013

Il Presidente: CARDANI

Il Commissario relatore: DÈCINA

13A02559
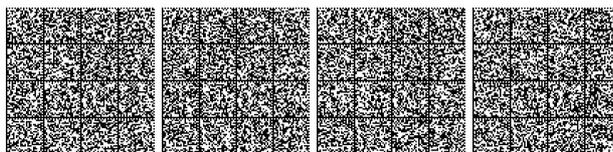
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Optalidon» e «Optalidon».

Estratto determinazione V&A/282 del 26 febbraio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Novartis Consumer Health S.p.a. (codice fiscale 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA).

Medicinale: NEO OPTALIDON.

Confezione AIC n. 025319043 - «compresse rivestite» 8 compresse

Medicinale: OPTALIDON.

Confezione:

AIC n. 005125012 - «compresse rivestite» 25 compresse

AIC n. 005125024 - «supposte» 6 supposte

Sono ora trasferite alla società: Chefaro Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 08923130010) con sede legale e domicilio fiscale in viale Castello della Magliana, 18, 00148 - Roma (Roma).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02427

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per l'installazione di una caldaia ausiliaria (GVA), della potenza termica di circa 14,9 MW alimentata esclusivamente a gas naturale, a servizio della centrale termoelettrica Edison Marghera Levante nel Comune di Venezia.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2013-0006299 del 13 marzo 2013 è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto per l'installazione di una caldaia ausiliaria (GVA), della potenza termica di circa 14,9 MW alimentata esclusivamente a gas naturale, a servizio della centrale termoelettrica Edison Marghera Levante nel Comune di Venezia presentato dalla società Edison S.p.A., con sede in foro Buonaparte n. 31 - Milano.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitativa.aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A02516

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società «SET S.p.A.», ubicata nel comune di Teverola.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000066 - 05.03.2013 - GAB, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società SET S.p.A, identificata dal codice fiscale 13212400157, con sede legale in Via Giulio Uberti. 37 - 20129 Milano, per l'esercizio centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Teverola (CE), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A02521

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Fondazione di religione denominata «Istituto Artigianelli S. Caterina», in Imola.

Approvazione nuova denominazione assunta dalla Fondazione di religione denominata «Istituto Artigianelli S. Caterina», con sede in Imola (BO).

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 8 marzo 2013, la Fondazione di religione denominata «Istituto Artigianelli S. Caterina», con sede in Imola (BO), ha assunto la nuova denominazione di Fondazione di culto «Santa Caterina», con sede in Imola (BO).

13A02514

Soppressione della Chiesa di S. Lorenzo Martire, in San Lorenzo in Campo

Riconoscimento civile soppressione della Chiesa di S. Lorenzo Martire, con sede in San Lorenzo in Campo (PU).

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 8 marzo 2013, viene soppressa la Chiesa di S. Lorenzo Martire, con sede in San Lorenzo in Campo (PU).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Biagio e Martino, con sede in San Lorenzo in Campo (PU).

13A02515

Nomina dei componenti della sottocommissione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

In data 27 febbraio 2013 è stato emanato il decreto interministeriale (Interno – *Mef)* concernente «Nomina dei componenti della sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali».

Il testo integrale del decreto è pubblicato interamente sul sito del Ministero dell'interno – Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale: http://finanzalocale.interno.it//index.html nella pubblicazione del 22 marzo 2013 «Decreto interministeriale nomina dei componenti della sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali».

13A02734

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Decreto 13 marzo 2013, n. 436 relativo al Bando Start-Up «Presentazione di progetti per il sostegno di START UP».

La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca in data 13 marzo 2013 ha emanato il decreto 436 relativo al Bando Start-Up «Presentazione di progetti per il sostegno di START UP» per le Regioni della Convergenza a valere sui fondi del Piano di Azione Coesione (PAC).

Il decreto concernente il Bando Start-Up, è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it e sul sito www.ponrec.it.

13A02519

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo Kiwa Italia s.p.a., in San Vendemiano, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto dell'8 marzo 2013 della direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Kiwa Italia s.p.a. con sede in San Vendemiano (TV), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione ed ispezione di prodotti da costruzione per la norma di seguito riportate EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007,EN12815:2001/A1:2004/AC:2007,EN13229:2001/A2:2004/AC2007, EN14785:2006, EN15250:2007. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A02520

PROVINCIA DI TRIESTE

Modifica della composizione della Commissione provinciale per il lavoro e del Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili.

La Provincia di Trieste comunica che con i decreti presidenziali n. 12 dell'8 marzo 2013 e n. 13 dell'11 marzo 2013 si è provveduto a modificare la composizione della Commissione provinciale per il lavoro e del Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili.

Il testo dei due decreti è consultabile sul sito web della Provincia di Trieste: www.provincia.trieste.it.

13A02647

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-071) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
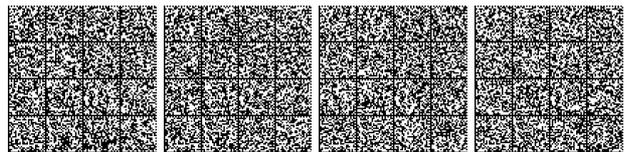
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100130325

€ 1,00